



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Prot.n.

CIRCOLARE n° 3608/6058

Roma,



GDAP-0104619-2007

PU-GDAP-1a00-30/03/2007-0104619-2007

Ai Signori Direttori Generali del
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria

Al Signor Dirigente dell'Ufficio per lo
Sviluppo e la Gestione del Sistema
Informativo Automatizzato

Ai Signori Dirigenti degli Uffici del Capo del
Dipartimento

Ai Signori Responsabili delle Sezioni della
Segreteria Generale

Al Signor Economo Cassiere

Al Signor Economo CED

All' Ente Assistenza

SEDE

Al Signor Direttore dell'Istituto Superiore di
Studi Penitenziari

Ai Signor. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Signori Dirigenti degli Istituti Penitenziari
per Adulti

Ai Signori Dirigenti degli Uffici di
Esecuzione Penale Esterna

Ai Signori Dirigenti delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del personale
dell' Amministrazione Penitenziaria

Al Signor Dirigente del Centro
Amministrativo " G. Altavista "

Ai Signori Dirigenti dei Centri per la
Giustizia Minorile

Ai Signori Dirigenti dei Magazzini Vestiario

e, p. c.

Al Signor Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

L O R O S E D I

**Oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – articolo 33, commi 2 e 3.
Disposizioni applicative –
Personale del Comparto Sicurezza e del Comparto Ministeri.**

Con precedenti Circolari 3582/6032 del 16.5.2003 e 3585/6035 del 18.6.2003, questa Amministrazione è intervenuta sulla materia, fornendo utili chiarimenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione della norma in oggetto, in considerazione della significativa evoluzione giurisprudenziale in materia.

Attesa l'estrema rilevanza e delicatezza della questione, grande attenzione è stata posta nel monitorare i dati relativi all'attuazione, al fine di contemperare una piena garanzia di assistenza a persona disabile con le esigenze istituzionali, nonché con il benessere del personale, pervenendo ad un nuovo orientamento, anche a seguito di confronto con le OO.SS.

A) Relativamente al problema del rapporto tra permessi lavorativi e ferie, si è posto il quesito se la fruizione di permessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 33 della richiamata legge 104 del 1992 riduca proporzionalmente le ferie.

cui viene effettuata la prestazione di nove ore (a maggior ragione, se di ore 7.12), nell'ipotesi di orario articolato su 5 giorni.

Nel caso in cui il dipendente intenda avvalersi, nello stesso mese, sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, per ogni periodo di 6 ore di permesso andrà computata la corrispondente riduzione di una giornata di permesso e, coerentemente, solo un residuo di ore non inferiore a sei comporterà la fruizione di un intero giorno di permesso, anche con le modalità appena accennate.


C) Ai fini della concessione dei permessi ai sensi dell'articolo 33, per la valutazione del requisito della "continuità" previsto dalla Legge 104/92 (da intendersi come effettiva assistenza al disabile per le necessità quotidiane), il criterio ordinario da seguire sarà quello della distanza tra la sede di lavoro e quella in cui è prestata assistenza, limite oltre il quale verrebbe pregiudicato l'espletamento del dovere di assistenza del dipendente. Tuttavia, per piena salvaguardia dell'interesse dalla norma tutelato, si chiarisce che la "distanza" presa in esame quale discriminante tra la garanzia di tale tutela ed il suo vanificarsi deve essere intesa nel significato più ampio e favorevole. Ossia, non in senso strettamente spaziale, espresso in termini chilometrici (i 90 km già fissati per altre fattispecie)⁴, ma, invece, nel suo significato temporale, nel senso che la distanza va valutata in termini di coerenza con la richiesta di permesso. Alla luce di tale valutazione, il criterio della distanza, se appare coerente in relazione alla fruizione del permesso orario, non può assumere, invece, valore pregiudizievole di quel diritto quando esso sia utilizzato a giornate intere, a maggior ragione se cumulate.

In tal caso, infatti, il tempo del viaggio, ancorché relativamente più lungo, non andrebbe ad incidere negativamente su quello dedicato all'assistenza, nel rispetto dello spirito della norma.

Si raccomanda lo scrupoloso adempimento delle disposizioni impartite, nonché la massima diffusione a tutto il personale dipendente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Ettore FERRARA



⁴ Nell'ambito della disciplina della mobilità ordinaria a domanda, nonché per la disamina delle istanze di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, legge 104/92 che fossero orientate ad ottenere anche sedi non coincidenti con il luogo di residenza del disabile, poiché ad organico vacante.

Onde prevenire divergenze interpretative, che potrebbero dar luogo a disparità di trattamento sul territorio nazionale, l'interpretazione cui attenersi è che **le ferie non devono essere decurtate, quando tali permessi siano fruiti in modo non cumulativo al congedo parentale.**

A questa determinazione si è pervenuti sulla scorta di parere del Ministero del Lavoro (del maggio 2004); dell'autorevole pronunzia, in sede consultiva, del Consiglio di Stato del 9 novembre 2005, resa su istanza dello stesso Dicastero; della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del marzo 2005¹.

Ciò posto, per le eventuali decurtazioni già effettuate, si dovrà dar luogo alla ricostituzione del monte-ferie eventualmente ridotto, con decorrenza 28.8.2003 (data di entrata in vigore del D. Lgs 216/03)².

B) Dubbi interpretativi sono sorti su come debba essere computato il permesso di un'intera giornata (art. 33, c. 3) fruito nel giorno destinato al rientro pomeridiano.

Conformemente al parere dell'ARAN³ e per analogia con l'applicazione di altri istituti, cui è sottesa una tutela di pari rilevanza (ad es. il congedo ordinario o l'assenza per malattia), l'Amministrazione ritiene che le modalità di utilizzo dei permessi in esame non incontrino alcun limite prestabilito. Pertanto, il dipendente ha diritto a fruire dei tre giorni previsti anche nei giorni in

¹ Un esame sistematico della normativa, attraverso la lettura dei precetti posti a tutela e protezione di soggetti particolarmente deboli, evidenzia chiaramente la finalità sociale di tali norme.

"I permessi relativi a figlio con handicap si collocano nel quadro di una tutela di valori presidiati da numerose norme costituzionali" che, peraltro, assegnano allo stesso Stato dovere di assistenza, nell'ottica del rispetto della dignità umana.

"In questa logica, i permessi assicurano una forma di assistenza che dovrebbe essere, comunque, erogata in favore del soggetto gravemente disabile."

Di contro, un "aggravio in termini di dispendio di risorse fisiche (qualcun derivante da una riduzione delle ferie) rappresenterebbe un obiettivo ostacolo alla estrinsecazione della personalità dei congiunti del disabile, che la Repubblica ha, in qualche modo, il dovere di rimuovere o, almeno, rendere meno difficile."

In un sistema organico e coerente, la norma sostanziale, in vero, non può che assoggettare a riduzione di ferie solo i permessi che siano cumulati con il congedo parentale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, l'interpretazione da darsi al caso di specie deve essere la più favorevole al lavoratore.

² D.Lgs 216/2003, attuativo della Direttiva 2001/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro.

³ "Né la legge 104/92 e successive modifiche, né il CCNL, pongono condizioni alla fruibilità di tali permessi, trattandosi di una disciplina speciale di particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia, in considerazione delle finalità sociali perseguite.

Eventuali condizioni, connesse anche a valutazioni discrezionali del datore di lavoro, potrebbero, infatti, vanificare la tutela che il legislatore ha inteso apprestare."

Viceversa, il CCNL, senza incidere sostanzialmente sulla disciplina prevista dalla L. 104/92, ha introdotto l'ulteriore agevolazione della frazionabilità in ore, proprio per consentire una più efficace soddisfazione dell'interesse tutelato.